

Pordenone, 20 giugno 2011

Ai Signori Avvocati
e Praticanti Abilitati al Patrocinio
del Foro di Pordenone

Oggetto: Rimborso forfettario.

Egregi Colleghi,

l'art. 14 del DM 8 aprile 2004 n. 127 prevede che all'Avvocato e al Praticante autorizzato al patrocinio sia dovuto un rimborso forfettario del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente.

A tal proposito, Vi segnalo, *Cass. 26.11.2010 n. 24081* che ha ribadito che mentre nel procedimento speciale disciplinato dalla legge n. 794 del 1942 per la determinazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente per l'attività professionale svolta, il rimborso forfettario non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del professionista, in applicazione ai principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c., se la liquidazione è a carico del soccombente (condanna alle spese processuali) non occorre la specifica richiesta dell'avvocato.

Ne consegue che il rimborso forfettario per spese generali (a carico del soccombente) spetta automaticamente anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi ritenere quest'ultima implicitamente ricompresa nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (cfr. *Cass. Civ. 10 gennaio 2006 n. 146*, *Cass. Civ. 20 ottobre 2005 n. 20321*; *Cass. Civ. 6 settembre 2004 n. 17936*; *Cass. Civ. 9 aprile 2003 n. 5581*; *Cass. Civ. 3 agosto 2002 n. 11654*; *Cass. Civ. 18 marzo 2003 n. 40002*; *Cass. Civ. 23 maggio 2002 n.*



- 2 -

7527; Cass. Civ. 20 novembre 1998 n. 11.736), dal momento che il rimborso forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è determinata dalla legge.

Pertanto il rimborso delle spese generali spetta all'Avvocato in via automatica e con determinazione *ex lege* (dovendosi ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura di legge) anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.

Infine, si precisa, che il rimborso forfettario, essendo previsto in via generale dalla tariffa (art. 14 tariffa civile, art. 8 tariffa penale; art. 12 tariffa stragiudiziale) si applica su ogni compenso dovuto, sia per attività giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, sia sui compensi richiesti con decreto ingiuntivo che su quelli indicati nel precetto, sia sugli onorari che sui diritti di procuratore.

Cordiali saluti.



Il Consigliere Tesoriere
avv. Fausto Tomasello